

INSTALLAZIONE DI TETTOIE PROTETTIVE E UTILIZZO BOMBOLE A GAS PER LA CUCINA:

Il condominio in questione è formato da 11 scale per 11 piani a partire dal primo, sono inclusi nelle parti private anche dei monolocali siti al piano terreno dove si accede dal corridoio condominiale e non dall'atrio della scala ed hanno i balconi esposti fuori dalla tirata dei balconi degli altri piani in modo che qualsiasi cosa cada dai balconi sovrastanti può arrecare danno a chi si affaccia fuori dal balcone dei monolocali. Oltre al fatto che in essi ci sono ancora chi alimenta la propria cucina con le bombole.

Il quesito è: Quei balconi devono essere protetti da tettoie e queste chi le deve installare; la spesa deve ricadere su tutti i condomini oppure la spesa è del solo proprietario del monocale? Tenga presente che i monolocali sono tutti fuori dalla linea degli altri e sono tutti in linea per quanto è lungo tutto lo stabile. Sono circa una quarantina.

Per ciò che concerne l'alimentazione della cucina con bombole a gas, come possiamo intervenire?

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

"Il quesito è diviso in due punti. Il primo riguarda l'installazione di tettoie protettive, mentre il secondo concerne il problema dell'utilizzo di bombole a gas per la cucina.

Per quanto riguarda il problema della tettoia, dalla descrizione dello stato dei luoghi, si deduce che è proprio la linea architettonica del palazzo a prevedere che i balconi dei monolocali siano disallineati rispetto ai balconi dei locali sovrastanti.

L'installazione di una tettoia comporta uno studio particolare della questione, che in realtà meriterebbe un approfondimento con le carte.

Innanzitutto, bisognerebbe verificare se l'eventuale regolamento condominiale vieta l'installazione di tettoie o in generale vieta modifiche alla facciata o alle parti comuni. Se non vi sono divieti presenti, credo che sarebbe opportuno anche verificare se la tettoia che si intende realizzare crea nuovo volume secondo il regolamento edilizio vigente. Se crea nuovo volume allora per realizzarla occorrerà l'apposita autorizzazione Comunale a parte e, in genere, in questi casi è necessario avere anche il consenso dei restanti comunisti perché il volume residuo edificabile è un bene comune e come tale non usabile da un singolo senza il consenso unanime.

In riferimento alle spese per i lavori, queste dovrebbero essere a carico di chi installa la tettoia, ma considerato che questa viene installata per questioni di sicurezza,

nulla vieta che l'assemblea possa decidere di ripartire in modo diverso la relativa spesa.

Per quanto riguarda il quesito sulle bombole del gas utilizzate in cucina gli impianti a gas ad uso domestico e similare devono essere realizzati in conformità della **norma UNI 7131/1999** che in particolare fissa i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli **impianti a GPL** (Gas Petrolio Liquefatto) con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione.

La citata norma UNI, che si applica alla prima installazione ed alla sostituzione di "bidoni" di GPL singoli o fra loro collegati aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg, offre precise indicazioni per una corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.

Le bombole di GPL non devono essere installate a livello più basso del suolo ovvero in vani sotto il livello stradale quali garage, seminterrati e cantine. Il GPL è più pesante dell'aria e tende pertanto ad andare verso il basso. In caso di fughe si accumula, formando una piscina invisibile di gas infiammante ed esplosivo. La bombola può essere installata all'aperto o all'interno di un locale, ma non in camera da letto, bagno, doccia, servizio igienico, box, autorimesse e simili.

Le bombole devono essere protette dal calore e dal sole e vanno posizionate in un locale areato per favorire il ricambio d'aria. In un vano con meno di 20 m³ di volume può essere installata una sola bombola di 15 kg al massimo, in un vano fra 20 m³ e 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 30 kg complessivi mentre nei vani oltre 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 40 kg complessivi.

Di seguito, indico la normativa di riferimento in materia:

LE LEGGI E LE NORME TECNICHE

L'utilizzo dei gas combustibili in Italia è regolato dalle seguenti leggi:



- 1) Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
"Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- 2) Legge 5 marzo 1990 n. 46
"Norme per la sicurezza degli impianti".

Queste leggi prevedono che gli impianti siano realizzati secondo "regola di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza" (Regola dell'arte) ed indicano nelle norme CEI ed UNI (UNI CIG per il gas) gli strumenti adeguati per conseguire l'obiettivo.

In particolare gli impianti a gas, per usi domestici e similari, devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme:



- UNI CIG 7129 - "Impianti a gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione";



- UNI CIG 7131 - "Impianti a gas per usi domestici alimentati da bombole".

Rispettare le prescrizioni della Legge 1083/71, della Legge 46/90 e delle norme UNI nella costruzione degli impianti interni è un buon punto di partenza per la salvaguardia della sicurezza personale e collettiva. Tuttavia un impianto, per essere mantenuto sicuro, necessita costantemente di un utilizzo idoneo e responsabile.